

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 250/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 180 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto MARRUNCHEDDU, Pierdino STOCCORO e della società A.S.D. POLISPORTIVA BONORVA 1960 avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO MARRUNCHEDDU, Presidente e legale rappresentante della società Bonorva 1960 A.S.D. Pol. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto disposto dall'art. 94 delle NOIF e dal C.U. n. 1 della L.N.D. in data 1.7.2018, punto 14, lett. c), e in particolare per avere stipulato in data 18.8.2018 con la società Bonorva 1960 A.S.D. Pol. un accordo economico diverso e ulteriore rispetto a quello sottoscritto e depositato presso il Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. – L.N.D. per la stagione sportiva 2018/19;

PIERDINO STOCCORO, allenatore di base UEFA B, codice 126373, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. e tesserato nella stagione sportiva 2018/19 per la società Bonorva 1960 A.S.D. Pol. quale allenatore responsabile della squadra Juniores Regionale, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto disposto dall'art. 94 delle NOIF e dal C.U. n. 1 della L.N.D. in data 1.7.2018, punto 14, lett. c), e in particolare per avere stipulato in data 18.8.2018 un accordo economico diverso e ulteriore rispetto a quello sottoscritto e depositato dalla società Bonorva 1960 presso il Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. – L.N.D. per la stagione sportiva 2018/19;

A.S.D. POLISPORTIVA BONORVA 1960, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio PISCHEDDA, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA BONORVA 1960, Roberto MARRUNCHEDDU e Pierdino STOCCORO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Roberto MARRUNCHEDDU, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di squalifica per il Sig. Pierdino STOCCORO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA BONROVA 1960;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina